Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2016 02088/016
Area Commercio e Attività Produttive
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità
Amministrativa
GG
0

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

3 maggio 2016

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:

Ilda CURTI
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO
Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE - Giuliana TEDESCO.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. PROGRAMMAZIONE DELL`ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL SETTORE «ALIMENTARI» NEL MERCATO DI SANTA GIULIA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Mangone.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 114/1998, che detta principi e norme generali sull’esercizio dell’attività di commercio, anche su aree pubbliche, la suddivisione merceologica dei prodotti è stata semplificata e sostituita dalla ripartizione in settore alimentare e non alimentare, consentendo agli operatori che vendono i prodotti appartenenti ad uno dei suddetti settori di porre in commercio tutte le merci rientranti nella tipologia prescelta.

L’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 114/1998 prevede che: “L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio”.

La vigente normativa statale e regionale attribuisce ai Comuni la potestà di programmare l’offerta commerciale dei mercati, proprio al fine di garantire il giusto equilibrio tra la domanda e l’offerta, anche con riferimento alla concorrenza con la grande distribuzione.

Il citato D.Lgs. n. 114/98, nel disciplinare in linea generale la materia del commercio, all’art. 28, comma 15, consente ai Comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, di stabilire l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio delle attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. In particolare, al fine di garantire il miglior servizio per i consumatori, prevede che i Comuni possano determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

La Regione Piemonte, con propria deliberazione di Giunta del 2 aprile 2001 n. 32-2642, ha stabilito al Titolo III, capo I, punto 4, che “i Comuni possono, al fine di migliorare il servizio al consumatore, subordinare l’utilizzo del posteggio alla vendita di determinate tipologie di prodotti, fatti salvi i diritti acquisiti”.

Il vigente Regolamento comunale per la disciplina sulle aree mercatali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101), esecutiva dal 7 marzo 2005, all’art. 7, comma 1, dispone la seguente settorializzazione dei mercati vincolando i relativi posteggi:

a) alimentari;
b) prodotti ittici;
c) fiori;
d) non alimentari;
e) oggetti usati;
f) produttori, generalmente collocati in testa e/o in coda all’area mercatale.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2005 (mecc.2005 11117/016), sulla scorta di un’accurata attività istruttoria, consistente nella rilevazione delle merceologie

poste in vendita sui vari mercati al fine di accertare l'offerta commerciale su ogni singolo posteggio, sono state programmate le ripartizioni delle merceologie nelle singole aree mercatali, è stato suddiviso il settore alimentare in prodotti "alimentari" e "ortofrutta" ed è stata disposta la settorializzazione dei mercati come di seguito riportato:

a) alimentari;
b) frutta e verdura;
c) prodotti ittici;
d) fiori;
e) non alimentari;
f) oggetti usati;
g) produttori.

La suddivisione del settore merceologico alimentare in prodotti "alimentari" e "ortofrutta" è conforme alle previsioni della Ordinanza del Ministero della Sanità datata 2 marzo 2000, la quale prevede una conformazione strutturale diversa delle due tipologie di posteggio. Infatti, in occasione dei lavori di ristrutturazione dei mercati, tali diversificazioni sono state attuate dalla Città.

Inoltre, con detta deliberazione si prevedeva la possibilità che il competente Servizio effettuasse insieme con le Commissioni di mercato e con la Commissione Consultiva Tecnica la valutazione dell'offerta commerciale su ogni singolo mercato al fine di apportare eventuali modifiche migliorative della programmazione della ripartizione delle merceologie.

In data 22 marzo 2016 (con nota registrata al protocollo con il numero 17130 dell'8 aprile 2016), la Commissione del mercato Santa Giulia ha evidenziato, nell'ottica di rilancio e sviluppo di una maggiore competitività delle aree pubbliche, l'opportunità di consentire, in via sperimentale, che l'attività di somministrazione svolta da operatori commerciali appartenenti esclusivamente al settore "alimentari" sia effettuata congiuntamente all'attività di vendita, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente così come disposto dall'art. 36 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005.

La proposta della Commissione del mercato Santa Giulia è conforme alla normativa nazionale e regionale di settore.

Infatti, l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 "Attuazione della Direttiva servizi 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" ha innovato per quanto riguarda l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, individuando all'art. 71, comma 6, i requisiti professionali per l'avvio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, unificando quindi il possesso della qualificazione sia per l'attività di vendita che di somministrazione.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e

l’Internazionalizzazione, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, con propria Risoluzione n. 61559 del 31 maggio 2010, ha affermato che il corso professionale ed il diploma o la laurea, di cui rispettivamente alle lettere a), b), e c) dell’art. 71, comma 6, del citato D.Lgs. n. 59/2010, che abbiano come oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.

La finalità della disposizione, infatti, a parere del Ministero, è quella di rendere assimilabili ai fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività (vendita e somministrazione) i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei due settori.

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Dato atto che la Commissione Consultiva Tecnica, nella seduta del 27 maggio 2015, si è espressa favorevolmente alle modifiche di settorializzazione per tutte le aree mercatali che avessero manifestato tale interesse.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende opportuno modificare la settorializzazione del mercato Santa Giulia prevedendo che sia consentita tra gli operatori del settore merceologico “alimentari”, così come individuato con il precedente atto del 6 dicembre 2005 (mecc. 200511117/016), anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente così come disposto dall’art. 36 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101), esecutiva dal 7 marzo 2005.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della Città.

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:

1) di modificare, in via sperimentale, nell'area mercatale Santa Giulia la categoria delle merci poste in vendita, secondo la ripartizione di seguito riportata:
   a) alimentari, anche con somministrazione di alimenti e bevande;
   b) frutta e verdura;
   c) prodotti ittici;
   d) fiori;
   e) non alimentari;
   f) oggetti usati;
   g) produttori;
2) di dare atto che l'abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande deve risultare da apposita annotazione sul titolo che autorizza la vendita;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città;
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 1**);
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Lavoro, Commercio e
Attività Produttive, Economato,
Contratti e Appalti
Domenico Mangone

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Servizio
Roberto Mangiardi

Verbale n. 20 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 maggio 2016 al 23 maggio 2016;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 maggio 2016.